

ATTO N. DD 183 DEL 24/07/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ISTANZA DEL COMUNE DI BERCETO (PR) PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELLA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO AI SENSI ALL'ART. 147, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 152/2006. PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 115/2024. PROROGA TERMINE PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dall'1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", art. 3-bis, comma 1-bis;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", art. 34, comma 20;
- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*";

visto in particolare l'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 12

settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale al comma 2-bis:

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.;

premesso che:

- con comunicazione assunta al protocollo dell'Agencia n. PG/2016/695 del 02/02/2016, avente ad oggetto Richiesta riconoscimento requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel territorio comunale di Berceto, ai sensi della Legge n. 221 del 2015, il Comune di Berceto (PR) ha presentato istanza per il riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato ai sensi di quanto previsto in specie nella lettera b) del comma 2-bis del suindicato art. 147;
- con lettera protocollo n. PG.AT/2016/1257 del 22/02/2016 l'Agencia ha dato riscontro all'istanza del Comune di Berceto, manifestando l'intenzione di procedere ad un approfondimento del quadro delle situazioni gestionali autonome esistenti nel territorio regionale, con riferimento ai requisiti richiesti per la salvaguardia, e di procedere all'approvazione di apposite linee guida per agevolare i Comuni interessati nella presentazione della documentazione comprovante i requisiti suddetti al fine di effettuare l'istruttoria sui singoli casi;
- con note PG.AT/2016/2208 e PG.AT/2016/2209 del 01/04/2016 l'Agencia ha posto un quesito rispettivamente all'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ordine all'interpretazione dell'art. 147, comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con l'art. 62, comma 4, della l. n. 221/2015, con particolare riferimento ai profili di individuazione delle "gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti" ai fini della salvaguardia;
- con nota prot. 7069 del 18/04/2016, rispondendo ai quesiti posti in particolare dall'ANEA per conto degli Enti di ambito, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito un parere interpretativo in merito alla nuova disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, che l'Agencia ha provveduto a trasmettere al Comune di Berceto con lettera protocollo n. PG.AT/2016/2960 del 04/05/2016;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 69 del 12 dicembre 2016, l'Agencia ha approvato pertanto apposite Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia n. PG.AT/2016/3713 del 08/06/2016, il Comune di Berceto ha trasmesso integrazioni alla suindicata richiesta di riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale ai sensi dell’art. 147, come modificato dalla l. n. 221/2015;
- a seguito di apposita istruttoria condotta in applicazione delle linee guida, con protocollo n. PG.AT/2017/3145 del 19/05/2017 l’Agenzia ha dato riscontro alla richiesta per il riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato presentata del Comune di Berceto in data 02/02/2016 (come successivamente integrata in data 08/06/2016), comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di salvaguardia, e assegnando al Comune di Berceto il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti;
- con lettera acquisita al protocollo PG.AT/2017/3721 del 19/06/2017 il Comune di Berceto ha trasmesso all’Agenzia le proprie osservazioni “in merito al preavviso di diniego di riconoscimento della gestione autonoma del servizio idrico integrato comunale di Berceto” corredate della documentazione tecnica ritenuta utile ai fini dell’istruttoria tecnica inerente i seguenti aspetti: *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b),*

considerato che il Consiglio d’Ambito, con Deliberazione n. 85 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle linee guida approvate dal medesimo Consiglio d’ambito con deliberazione n. 69 del 12/12/2016 in conformità al parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0007069 del 18/04/2016, ha deliberato:

1. di ritenere che la gestione diretta del servizio idrico nel territorio del Comune di Berceto non si presenta come “gestione del servizio idrico in forma autonoma esistente” ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006;
2. di ritenere che, in relazione alla gestione del servizio idrico del Comune di Berceto di cui al precedente punto 1, non sussistono i presupposti affinché l’Agenzia proceda all’accertamento dell’esistenza delle caratteristiche sulla qualità e sull’utilizzo efficiente della risorsa idrica indicate nell’art. 147, comma 2-bis, lettera b) ai fini dell’adozione del provvedimento di salvaguardia;
3. di rigettare l’istanza, acquisita al protocollo dell’Agenzia n. PG/2016/695 del 02/02/2016 e integrata con nota acquisita al protocollo n. PG.AT/2016/3713 del 08/06/2016, presentata dal Comune di Berceto per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato nel proprio territorio ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006 e per la salvaguardia ivi prevista;

considerato inoltre che

- con n. Prot. PG.AT/2018/0000659, è stato ricevuto dall’Agenzia il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna - Bologna promosso dal Comune di Berceto contro ATERSIR e la Regione Emilia Romagna e nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, miranti ad ottenere, rispettivamente, l’annullamento della delibera del Consiglio d’Ambito n. 85 del 31 ottobre 2017, richiamata, di rigetto dell’istanza del Comune di Berceto, nonché della delibera n. 69 del 12 dicembre 2016 recante l’approvazione delle “Linee guida per

l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2 bis, lettera b) del d. lgs. n. 152/2006", e del parere reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. N. 0007069 del 18 aprile 2016), recante "quesito su interpretazione art. 147, comma 2 bis, del d. lgs. n. 152/06";

- con sentenza del 19 agosto 2022 n. 650 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione II:
 - a. ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Tribunale delle acque pubbliche;
 - b. ha accolto l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse del ricorso proposta da ATERSIR, affermando che, in ragione della sopravvenienza normativa costituita dall'art. 147, comma 2-ter, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, inserito dall'art. 22, comma 1-quinquies, d.l. 6 novembre 2021 n. 152, conv. in legge 29 dicembre 2021 n. 233, non sarebbe più possibile procedere al riconoscimento della gestione autonoma;
 - c. ha dichiarato comunque inammissibile il ricorso (in quanto "a voler ritenere che il comma 3 bis dell'art.147 non si applichi nella presente fattispecie, parte ricorrente avrebbe comunque dovuto allegare e provare nel presente ricorso di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal comma 2 bis dell'art.147 per poter ottenere, a suo tempo, il riconoscimento");
- il Comune di Berceto ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna con ricorso n. di registro generale 7518 del 2022;

dato atto che, con sentenza n. 1115 del 2 febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune di Berceto e, in riforma della sentenza del TAR, ha annullato gli atti impugnati in primo grado, e segnatamente la Delibera di Consiglio d'Ambito n. 85 del 31 ottobre 2017, con conseguente obbligo di ATERSIR di pronunciarsi sull'istanza proposta dal Comune con la nota prot. 452 dell'1° febbraio 2016;

richiamata la determinazione dirigenziale n.43 del 1° marzo 2024 con la quale:

1. è stato preso atto della Sentenza n. 1115 del 2 febbraio 2024 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune di Berceto e, in riforma della sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 650 del 19 agosto 2022, ha annullato la Delibera di Consiglio d'Ambito n. 85 del 31 ottobre 2017, con conseguente obbligo di ATERSIR di pronunciarsi sull'istanza proposta dal Comune con la nota prot. 452 dell'1° febbraio 2016, assunta al protocollo dell'Agenzia n. PG/2016/695 del 02/02/2016;
2. è stato avviato, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1115 del 2 febbraio 2024, l'istruttoria tecnica relativa all'istanza del Comune di Berceto assunta al protocollo dell'Agenzia n. PG/2016/695 del 02/02/2016 relativa al riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato svolta dal Comune ai sensi di quanto previsto in specie nella lettera b) del comma 2-bis dell'art. 147 D.lgs. 152/2006;
3. è stato disposto che l'istruttoria tecnica sia effettuata sulla base delle Linee guida per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvate con Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 69 del 12 dicembre 2016;
4. è stato definito che la predetta istruttoria debba concludersi con Deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia entro il 31 luglio 2024, salvo necessità di sospensione

del termine finale dovuta ad esigenze di integrazioni documentali che dovessero emergere in corso di istruttoria e che saranno in ogni caso adottate con atto espresso della scrivente Dirigente e comunicate al Comune interessato;

preso atto che:

- con nota agli atti di ATERSIR PG.AT.2024/0007656 del 12 luglio 2024 è stato comunicato al Comune di Berceto il preavviso di rigetto relativo all'istanza in oggetto;
- con comunicazione del 19 luglio 2024, agli atti PG.AT.2024/0007975 il Comune di Berceto ha chiesto una proroga di 90 giorni per poter redigere le proprie osservazioni in considerazione del recente insediamento del sindaco e della necessità di approfondire puntualmente la situazione;

ritenuto pertanto opportuno:

- concedere al Comune di Berceto la richiesta proroga di 90 giorni per poter redigere le proprie osservazioni in considerazione del recente insediamento del sindaco e della necessità di approfondire puntualmente la situazione;
- che conseguentemente l'istruttoria debba concludersi con Deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia entro il 31 dicembre 2024, salvo necessità di sospensione del termine finale che saranno in ogni caso esplicate con atto espresso della scrivente Dirigente e comunicate al Comune interessato;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di proroga di 90 giorni del Comune di Berceto per poter redigere le proprie osservazioni in considerazione del recente insediamento del sindaco e della necessità di approfondire puntualmente la situazione;
2. che, conseguentemente, la predetta istruttoria debba concludersi con Deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'Agenzia entro il 31 dicembre 2024, salvo necessità di sospensione del termine finale che saranno in ogni caso esplicate con atto espresso della scrivente Dirigente e comunicate al Comune interessato;
3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani

